

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2020, n. 1257

**Gestione delle cd. aree relitte – Stagione Balneare 2020. Indicazioni operative.**

L'Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario p.o. del Servizio Demanio costiero e portuale, ing. Roberto Monticelli, confermata dalla dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, avv. Costanza Moreo, riferisce quanto segue.

**PREMESSA**

L'emergenza epidemiologica in atto, come noto, ha prodotto effetti devastanti sull'economia del Paese, compromettendo inevitabilmente la stagione balneare 2020.

In Puglia il turismo, in particolare quello balneare, rappresenta, senza dubbio, l'asse portante del sistema economico regionale.

Secondo le stime più recenti (Osservatorio Turistico Regione Puglia 2017), il contributo del turismo alla creazione del PIL regionale è più che raddoppiato tra il 2003 e il 2017, anno in cui il turismo ha generato in Puglia un impatto stimato di oltre due miliardi di euro. Un contributo significativo a tale crescita è derivato dal turismo balneare.

La valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche del territorio, al fine di aumentarne ulteriormente l'attrattività, ha rappresentato uno degli obiettivi strategici e prioritari della politica regionale degli ultimi anni. In tale contesto un ruolo centrale è stato assegnato al paesaggio costiero, rappresentando la costa l'elemento di relazione e di interazione tra mare e terra, una preziosa risorsa capace di generare favorevoli occasioni di sviluppo economico e sociale.

La stagione balneare 2020, partita in ritardo a causa del *lockdown* generato dalla pandemia, dopo una prima fase discendente, sta facendo registrare in Puglia un significativo ed importante aumento del numero delle presenze turistiche e delle prenotazioni presso le strutture ricettive.

Nondimeno, le vigenti norme in materia di contenimento del contagio da COVID-19 hanno imposto un maggiore distanziamento tra postazioni, determinando evidentemente la riduzione del numero di ombrelloni ed attrezzature da posizionare sulle aree demaniali assentite in concessione.

Tale contrazione, a fronte di una domanda turistica in crescente aumento, sta facendo registrare forti disagi da parte degli operatori del settore, impossibilitati, a volte, a soddisfarla con le strutture a disposizione.

Alle difficoltà dei gestori degli stabilimenti balneari deve aggiungersi quella delle Amministrazioni comunali, che hanno palesato, in più occasioni, l'impossibilità, in taluni casi, di garantire la corretta gestione degli arenili destinati a spiagge libere, a causa delle ridotte disponibilità finanziarie ed umane.

**Tutto ciò premesso,**

- **VISTO** il Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020, convertito con modificazioni nella Legge n. 77 del 17/07/2020, che, all'art. 181, prevede per le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della L. n. 287/91, titolari di autorizzazioni e concessioni per l'utilizzo del suolo pubblico, la posa su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale e paesaggistico, di strutture amovibili (tavolini, sedute, ombrelloni) in via temporanea ai fini del rispetto delle misure di distanziamento e non oltre il 31 ottobre 2020;
- **VISTA** la nota formulata dai Presidenti regionali di CNA Balneari Puglia, FederBalneari Puglia e FIBA Confesercenti Puglia, agli atti della Sezione, con cui è stata posta all'attenzione degli Assessori al Demanio e al Turismo la problematica sopra illustrata, con richiesta di intervento a riguardo;
- **VISTA** la Legge Regionale n. 17 del 10/04/2015, "*Disciplina della tutela e dell'uso della costa*" ed, in particolare, l'art. 6, lett. d) circa la possibilità, per la Regione, di emanare linee guida ai fini dell'esercizio unitario delle funzioni conferite ai comuni costieri con la stessa legge;

- **VISTA** l'Ordinanza n. 237 del 17 maggio 2020, con la quale il Presidente della Regione Puglia ha emanato, ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, disposizioni per la riapertura di diverse attività, conformemente alle Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive ministeriali;
- **VISTO** l'Atto Dirigenziale n. 249 del 21 maggio 2020, con il quale la Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio ha adottato l'Ordinanza balneare per il 2020, che prevede disposizioni specifiche relative all'emergenza epidemiologica da COVID -19, volte a prevenire il contagio secondo un uso sostenibile della costa regionale;
- **CONSIDERATI** gli effetti positivi per l'economia pugliese e le sue aziende derivanti dal maggior afflusso turistico, che non possono, in alcun modo, esser sottovalutati in un momento di delicata ripresa come quello attuale, ma che, anzi, vanno sostenuti e rafforzati;
- **TENUTO CONTO** che il D.L. n. 34 del 19/05/2020 fa riferimento alle attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande anche quando queste vengono effettuate congiuntamente all'attività degli stabilimenti balneari ed esercizi similari, pur risultando secondarie rispetto all'attività principale dell'offerta di servizi di spiaggia (posa ombrelloni e lettini e servizi connessi);
- **RITENUTO**, pertanto, di dovere intervenire in merito con l'indicazione di indirizzi operativi ai Comuni costieri finalizzati all'incremento dell'offerta turistica, prevedendo la possibilità di assentire in concessione ai richiedenti relitti di aree retrostanti, antistanti o laterali a quelle già concesse, trattandosi di limitate porzioni di arenile difficilmente fruibili o gestibili da parte del Comune o di terzi. Peraltro, la stessa legge regionale n. 17/2006, successivamente novellata dalla n. 17/2015, all'art. 11, co. 3, prevedeva l'obbligo del concessionario di acquisire in concessione i *relitti di aree retrostanti, antistanti o laterali a quella richiesta o già concessa, pena la revoca della concessione ovvero il diniego della domanda di concessione*. Successivamente, la struttura tecnica regionale, con circolare prot. n. 8993 del 16.6.2011, avente ad oggetto *Variazioni del perimetro delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative a seguito di avanzamento della linea di costa*, è intervenuta a chiarire l'esegesi della norma.

#### **Garanzie di riservatezza**

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

#### **COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS N. 118/2011 E SS.MM.II.**

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

#### **DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA**

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, vertendosi in materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi dell'art. 4, co. 4, lett. a) della L.R. 7/97, propone alla Giunta Regionale di:

- **prendere atto** di quanto descritto in premessa;
- **approvare** i seguenti *Indirizzi operativi per la gestione delle cd. aree relitte – stagione balneare 2020*:

Il Comune costiero, nell'ambito delle funzioni di gestione delle aree di demanio marittimo ricadenti nel proprio territorio, attribuite ai sensi della L.R. n. 17/2015, può assegnare al gestore che ne faccia richiesta, una concessione di breve durata, a titolo oneroso e per una durata non superiore a 30 gg., rilasciata secondo le modalità stabilite nella Determinazione del Dirigente del Servizio Demanio costiero e portuale n. 233/2017, *Concessioni demaniali marittime temporanee di breve periodo*, avente ad oggetto un relitto di area retrostante, antistante o laterale a quella già concessa, senza aumento del fronte mare.

Nel rilasciare tale titolo il Comune dovrà effettuare una ponderata valutazione degli interessi, pubblici e privati, coinvolti nel procedimento *de quo*, tenuto conto della pianificazione approvata o approvata e delle eventuali determinazioni assunte in ordine alle porzioni di arenile da assentire.

Conformemente a quanto previsto dalle NTA del P.R.C., pubblicate sul BURP n. 31 del 29/02/2012, in fase di pianificazione comunale, per particolari ragioni connesse alla specificità del territorio, è possibile prevedere concessioni contigue, purché vengano comunque assicurati accessi alla battigia con la ricorrenza di almeno 150 m.

Pertanto, il Comune, per le esigenze legate all'emergenza epidemiologica in atto, potrà procedere al rilascio delle autorizzazioni temporanee assicurando gli accessi alla battigia in considerazione di quanto sopra, anche tenendo conto delle necessità legate al transito dei mezzi di soccorso.

Possono presentare istanza i titolari di concessione demaniale marittima avente ad oggetto una porzione di arenile situata in adiacenza, ovvero antistante o retrostante, l'area relitta da assentire, in modo da garantire agevolmente i servizi di cui al Capo C) dell'Ordinanza Balneare 2020.

In caso di richieste formulate per la stessa area da più concessionari, il Comune costiero dovrà procedere ad assegnare l'area secondo i criteri rivenienti dal Codice della Navigazione e dalla Legge regionale n. 17/2015.

Le presenti indicazioni operative hanno carattere di eccezionalità, potendosi applicare esclusivamente alla stagione balneare 2020, caratterizzata da forti criticità a causa dell'emergenza epidemiologica in atto.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

#### **Il funzionario istruttore**

(ing. Roberto Monticelli)

#### **La Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio**

(avv. Costanza Moreo)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento **non ravvisa/ravvisa** la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le seguenti osservazioni ai sensi del D.P.G.R. n. 443/2015:

---

---

**Il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,  
Personale ed Organizzazione**

- (dott. Angelosante Albanese)-

**L'Assessore al Bilancio proponente**

- (avv. Raffaele Piemontese) -

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

### LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Demanio;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

### DELIBERA di

1. **prendere atto** di quanto descritto in premessa;
2. **approvare** i seguenti *Indirizzi operativi per la gestione delle cd. aree relitte – stagione balneare 2020*:

Il Comune costiero, nell'ambito delle funzioni di gestione delle aree di demanio marittimo ricadenti nel proprio territorio, attribuite ai sensi della L.R. n. 17/2015, può assegnare al gestore che ne faccia richiesta, una concessione di breve durata, a titolo oneroso e per una durata non superiore a 30 gg., rilasciata secondo le modalità stabilite nella Determinazione del Dirigente del Servizio Demanio costiero e portuale n. 233/2017, *Concessioni demaniali marittime temporanee di breve periodo*, avente ad oggetto un relitto di area retrostante, antistante o laterale a quella già concessa, senza aumento del fronte mare.

Nel rilasciare tale titolo il Comune dovrà effettuare una ponderata valutazione degli interessi, pubblici e privati, coinvolti nel procedimento *de quo*, tenuto conto della pianificazione approvanda o approvata e delle eventuali determinazioni assunte in ordine alle porzioni di arenile da assentire.

Conformemente a quanto previsto dalle NTA del P.R.C., pubblicate sul BURP n. 31 del 29/02/2012, in fase di pianificazione comunale, per particolari ragioni connesse alla specificità del territorio, è possibile prevedere concessioni contigue, purché vengano comunque assicurati accessi alla battigia con la ricorrenza di almeno 150 m.

Pertanto, il Comune, per le esigenze legate all'emergenza epidemiologica in atto, potrà procedere al rilascio delle autorizzazioni temporanee assicurando gli accessi alla battigia in considerazione di quanto sopra, anche tenendo conto delle necessità legate al transito dei mezzi di soccorso.

Possono presentare istanza i titolari di concessione demaniale marittima avente ad oggetto una porzione di arenile situata in adiacenza, ovvero antistante o retrostante, l'area relitta da assente, in modo da garantire agevolmente i servizi di cui al Capo C) dell'Ordinanza Balneare 2020.

In caso di richieste formulate per la stessa area da più concessionari, il Comune costiero dovrà procedere ad assegnare l'area secondo i criteri rivenienti dal Codice della Navigazione e dalla Legge regionale n. 17/2015.

Le presenti indicazioni operative hanno carattere di eccezionalità, potendosi applicare esclusivamente alla stagione balneare 2020, caratterizzata da forti criticità a causa dell'emergenza epidemiologica in atto.

- 3. disporre** la pubblicazione del presente atto sul BURP e sul sito internet [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
ANTONIO NUNZIANTE